



CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE AD ENERGYMED 2023
da inviare via pec a: anea@legalmail.it o in alternativa via e-mail a: info@energymed.it

DATI AZIENDA/ENTE E DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA										
Ragione sociale								N.		CAP
Indirizzo										
Città				Prov.			Nazione			
Tel.				E-mail				PEC		
Sito web				P. IVA			CODICE UNIVOCO SDI			
Referente				Tel.			Cell.			
Ditte rappresentate										
Associazione di categoria										
NOME da riportare sulla FASCIA FRONTALE DELLO STAND <i>(solo se diverso dalla Ragione sociale)</i>										
SETTORE DI APPARTENENZA <i>(barrare lo spazio apposito)</i>										
<input type="checkbox"/> Ambiente	<input type="checkbox"/> Componentistica	<input type="checkbox"/> Fotovoltaico	<input type="checkbox"/> Risparmio ed Eff. energetica	<input type="checkbox"/> Valorizzaz. rifiuti/Riciclo						
<input type="checkbox"/> Automazione/Domotica	<input type="checkbox"/> Edilizia sostenibile	<input type="checkbox"/> Illuminazione	<input type="checkbox"/> Solare termico	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)						
<input type="checkbox"/> Biomasse	<input type="checkbox"/> Editoria specializzata	<input type="checkbox"/> Mobilità sostenibile (veicoli a bassa o 0 emissioni)/Trasporti	<input type="checkbox"/> Soluz. per le risorse idriche							
<input type="checkbox"/> Carburanti	<input type="checkbox"/> Energia/Gas	<input type="checkbox"/> Ricerca e Formazione	<input type="checkbox"/> Software							
<input type="checkbox"/> Cogenerazione	<input type="checkbox"/> Eolico	<input type="checkbox"/> Riscaldam./Refrigerazione	<input type="checkbox"/> Strumentazione							
TIPO DI ATTIVITÀ PRINCIPALE <i>(barrare lo spazio apposito)</i>										
<input type="checkbox"/> AGENZIA ENERGIA	<input type="checkbox"/> COMMERCIO/VENDITA AL DETTAGLIO	<input type="checkbox"/> INSTALLAZIONE/MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> SERVIZI/CONSULENZA							
<input type="checkbox"/> ASSOCIAZIONE	<input type="checkbox"/> EDITORIA	<input type="checkbox"/> PRODUZIONE	<input type="checkbox"/> UNIVERSITÀ/ISTITUTO di RICERCA							
<input type="checkbox"/> DISTRIBUZIONE	<input type="checkbox"/> ENTE PUBBLICO	<input type="checkbox"/> PROGETTAZIONE	<input type="checkbox"/> ALTRO (specificare)							
DIMENSIONI AREA/STAND <i>(indicare la quadratura desiderata)</i>					VERSIONE AREA/STAND <i>(indicare la versione desiderata)</i>					
<input type="checkbox"/> 9 mq <input type="checkbox"/> 18 mq <input type="checkbox"/> 27 mq <input type="checkbox"/> 36 mq <input type="checkbox"/> 54 mq <input type="checkbox"/> Altro _____ mq					<input type="checkbox"/> Allestimento Basic					
<input type="checkbox"/> Quota di ospitalità €400,00 (iva escl.) per ogni Ditta ospitata (solo a partire da 18 mq.) per n. _____ Aziende: _____					<input type="checkbox"/> Allestimento Plus					
					<input type="checkbox"/> Area Nuda (a partire da 18 mq)					
TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONE (*)										
<input type="checkbox"/> PROMOTORE PLATINUM			<input type="checkbox"/> SUPPORTER GOLD			<input type="checkbox"/> SUPPORTER SILVER				
<input type="checkbox"/> INTERA SESSIONE CONGRESSUALE			<input type="checkbox"/> CONVEGNO INAUGURALE			<input type="checkbox"/> CONVEGNO TEMATICO concordato con ANEA:				
COSTI										
Imponibile			€							
IVA al 22%			€							
Totale			€							
(*) Per i dettagli della singola tipologia di Sponsorizzazione si rinvia all'Offerta allegata										
MODALITÀ DI PAGAMENTO – confronta Art.3 <i>(Allegare al presente l'attestato di pagamento)</i>					Coordinate bancarie:					
Bonifico bancario del valore di €					Banca di Credito Cooperativo di Napoli - Società Cooperativa					
Intestato ad Agenzia Napoletana per l'Energia e per l'Ambiente – A.N.E.A.					Via M. Cervantes, 78/86 - 80133 Napoli					
Causale di versamento: Partecipazione ad EnergyMed 2023					IBAN: IT 81 C 07110 03400 00000005327 – BIC ICRAITRRUU0					

DATA ____/____/____

TIMBRO E FIRMA _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto approva espressamente gli artt. 3) tariffe e pagamenti, 4) rinuncia all'evento - abbandono materiali – mancato presidio stand 11) danni - assicurazione obbligatoria - vigilanza, 13) rimozione e sgombero degli stand, 14) sanzioni e garanzie, 16) disposizioni generali e finali - foro competente, del Regolamento allegato al presente contratto.

DATA ____/____/____

TIMBRO E FIRMA (anche per presa visione ed accettazione dell'allegato Regolamento)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (GDPR UE) 2016/679 in relazione ai dati personali di cui Anea entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 1) Il trattamento dei dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del contratto, 2) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, indicate nel Regolamento (GDPR UE) 2016/679 e cioè mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati ed è svolto dal titolare o dagli incaricati del trattamento. 3) I dati personali di cui Anea entrerà in possesso non sono soggetti a diffusione. Tali dati tuttavia possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria, ad insindacabile giudizio del titolare del trattamento, ai fini della corretta e completa esecuzione del contratto. 4) Ai sensi del Regolamento (GDPR UE) 2016/679 ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 5) Titolare del trattamento è ANEA.

REGOLAMENTO GENERALE

ART 1. DENOMINAZIONE-SCOPO-DURATA

ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente) organizza, in qualità di ente organizzatore e titolare unico, la Fiera Internazionale specializzata che si denomina: "EnergyMed – Mostra Convegno sulla Transizione energetica e l'Economia circolare". La manifestazione si svolge dal **30 marzo al 1° aprile 2023** ed eventuali variazioni saranno rese note da ANEA almeno 60 giorni prima dell'apertura. In presenza di esigenze tecnico-organizzative ANEA potrà, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo della corresponsione di alcun rimborso od indennizzo a chicchessia, modificare il luogo, i padiglioni espositivi, la data, il periodo di durata e gli orari della manifestazione.

ART 2.PARTICIPAZIONE

Possono partecipare alla Fiera: a) le Case produttrici italiane ed estere; b) gli importatori e/o rappresentanti/licenziatari in esclusiva per l'Italia di case produttrici italiane ed estere purché le case stesse non partecipino già in proprio; c) le Pubbliche Amministrazioni, le Istituzioni, le Associazioni, i Consorzi, le Imprese e gli Enti in genere, comunque riconosciuti promotori, sostenitori o realizzatori di attività direttamente o indirettamente connesse alla produzione e agli scambi, nei settori di specializzazione della Fiera. Chi, rientrando in una delle categorie previste nella precedente elencazione, intenda partecipare alla Fiera, deve stipulare l'antescritto "contratto per la partecipazione all'evento fieristico EnergyMed 2023" che deve essere sottoscritto dal richiedente se si tratta di ditta individuale, dal legale rappresentante o suo procuratore speciale, in ogni altro caso. Detto contratto deve essere compilato in ogni sua parte e negli allegati e deve contenere l'elencazione chiara ed esplicita dei prodotti da esporre. Il "contratto per la partecipazione all'evento fieristico EnergyMed 2023", deve pervenire ad ANEA almeno 60 giorni prima della data di apertura della Fiera debitamente sottoscritto. La ricezione oltre il predetto termine, comporta la facoltà di applicazione da parte di ANEA, solo nel caso in cui sia ancora possibile assegnare uno spazio espositivo, di una maggiorazione del 10% sulle tariffe di cui all'art. 3 come meglio indicate nel contratto di partecipazione e nell'eventuale contratto accessori e servizi, oltre Iva ed altri oneri fiscali cedenti sull'intero ammontare. Con la sottoscrizione del contratto il contraente resta obbligato - e con esso i suoi delegati, assistenti, consulenti o dipendenti - alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge in vigore, del presente Regolamento, nonché delle norme complementari, successivamente emanate da ANEA, così come previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

ANEA procederà all'assegnazione degli spazi espositivi che sarà comunicata al richiedente almeno 40 giorni prima dell'apertura della Fiera a meno di gravi motivi. L'assegnazione verrà effettuata e comunicata agli Espositori solo se questi risulteranno in regola con il pagamento del saldo dovuto e con la presentazione della documentazione eventualmente richiesta.

ART 3. TARIFFE E PAGAMENTI

Il partecipante alla Fiera è tenuto a corrispondere la quota di partecipazione indicata nella voce "costi" contenuta nella modulistica. È possibile ospitare altre Aziende, all'interno del proprio spazio espositivo, previa autorizzazione dell'Organizzatore, **solo per metrature a partire da 18 mq** e per un **massimo di n. 2 Aziende ospiti**. L'Espositore è tenuto, per ogni Azienda ospite, alla corresponsione di una **quota di ospitalità**, come previsto nel "contratto di partecipazione"; in tal caso l'Azienda ospite sarà inserita in tutti gli elenchi Espositori ma non beneficerà della campagna di comunicazione prevista per le Aziende espositrici firmatarie del contratto di partecipazione. Gli Espositori sono tenuti a comunicare all'Organizzatore, eventuali Aziende ospiti **entro e non oltre il 28 febbraio 2023**; la quota di ospitalità sarà, altresì, fatturata all'Espositore che, senza previa autorizzazione dell'Organizzatore, ospiterà, comunque, presso il proprio spazio espositivo, Aziende non dichiarate all'interno del contratto.

Chi sottoscrive il contratto entro il 31 dicembre 2022 dovrà effettuare il pagamento degli importi pattuiti con le seguenti modalità:

- **anticipo del 60%** del corrispettivo totale dovuto comprensivo dell'IVA e di eventuali altri oneri, **all'atto della firma del contratto**. Al ricevimento dell'anticipo verrà emessa fattura elettronica corrispondente all'importo versato;

- **saldo del 40%** del corrispettivo totale dovuto, comprensivo dell'IVA e di eventuali altri oneri, **entro 60 gg. dalla stipula del contratto e non oltre il 10 marzo 2023**.

Chi sottoscrive il contratto dal 1° gennaio 2023 in poi, dovrà effettuare contestualmente il **pagamento del 100%** del corrispettivo totale dovuto comprensivo dell'IVA e di eventuali altri oneri.

In caso di mancato pagamento, dell'acconto e del saldo alle modalità sopra indicate, il partecipante decade dal diritto di partecipazione e dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio dell'importo medesimo e risarcire gli eventuali maggiori danni.

Chi non regolarizza la propria posizione amministrativa nei termini suddetti **non potrà avere accesso ai padiglioni**.

ART 4. RINUNCIA ALL'EVENTO - ABBANDONO MATERIALI - MANCATO PRESIDIO STAND

Chi dopo aver sottoscritto il contratto rinunci a partecipare alla Fiera, deve darne comunicazione per iscritto ad ANEA almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione; tale

comunicazione non dà, comunque, diritto al rimborso della quota di anticipo corrisposta ai sensi degli artt. 2 e 3. In ogni caso, qualora la comunicazione della mancata partecipazione avvenga fuori del predetto termine di 60 giorni, il rinunciante, oltre ad essere tenuto al pagamento dell'intero importo di cui all'art. 3, dovrà corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al doppio del totale complessivo e risarcire gli eventuali maggiori danni. La mancata partecipazione non dà diritto al rimborso di quanto pagato ai sensi degli artt. 2 e 3 e non esonera dal pagamento di quanto eventualmente ancora dovuto. Il mancato presidio dello stand da parte dell'Espositore, anche solo per uno dei 3 giorni dell'evento, determina la corresponsione di una penale risarcitoria pari ad € 500,00 (IVA escl.) al giorno, in virtù del danno di immagine procurato ai danni dell'evento e dei visitatori. Gli spazi espositivi che a) non siano opportunamente allestiti e muniti di insegna e/o non siano occupati con prodotti destinati all'esposizione e sgomberati dagli imballaggi e dagli altri materiali non destinati all'esposizione stessa entro l'ora fissata per l'inaugurazione della Fiera ovvero b) siano lasciati senza sorveglianza od in condizioni di palese incuria nel corso della Fiera, saranno considerati da ANEA, come abbandonati. In tale ipotesi il partecipante, fermo restando il pagamento dell'intero importo di cui all'art. 3, è tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una somma che sarà determinata da ANEA in misura non superiore al doppio dell'importo medesimo e a risarcire gli eventuali maggiori danni. Nel caso di morosità, di rinuncia o di abbandono, ANEA, indipendentemente da quanto previsto dagli artt. 3 e 4, si riserva la facoltà di disporre liberamente degli spazi espositivi relativi.

ART. 5 ASSEGNAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DEGLI STAND

Gli stand sono assegnati a insindacabile giudizio di ANEA tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste eventualmente avanzate nelle domande di partecipazione. L'assegnazione dello spazio assegnato viene comunicato da ANEA. Con la sottoscrizione del contratto, l'Espositore si obbliga a partecipare alla manifestazione esclusivamente nello spazio assegnatogli.

La partecipazione alla Fiera è subordinata al pagamento integrale, degli importi di cui al contratto di partecipazione, e dell'eventuale contratto accessori e servizi, dell'IVA e degli altri oneri fiscali cedenti sull'intero ammontare e di tutte le eventuali ulteriori somme richieste contrattualmente pattuite.

Solo in caso di forza maggiore ANEA si riserva la facoltà di modificare o ridurre lo spazio già concesso o di sostituirlo con altro, anche in diversa zona o padiglione. Verificandosi uno qualsiasi di questi casi, il partecipante avrà diritto esclusivamente al corrispettivo conguaglio dell'importo dovuto.

ART. 6 ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI STAND

Il progetto dello stand dovrà essere presentato per l'approvazione ad ANEA 35 giorni prima della data di apertura della Fiera. Valgono comunque le seguenti regole generali:

• Altezza massima dello stand, compresa pedana, non superiore a 3 metri. Eventuali variazioni in altezza saranno autorizzate per iscritto esclusivamente previa sottoposizione del progetto ad ANEA;

• Chiusura lati liberi dello stand in maniera da non pregiudicare l'aspetto estetico della Fiera o risultare dannoso agli stand limitrofi (impedimento visuale, chiusura corridoi, ecc.) secondo l'insindacabile giudizio di ANEA.

Gli allestimenti degli stand e l'apposizione delle insegne devono essere eseguiti secondo le prescrizioni impartite da ANEA, previa autorizzazione scritta da parte di ANEA stessa, cui i progetti relativi devono essere, a tal fine e come detto, presentati almeno 35 giorni prima della data di apertura della Fiera. Le operazioni di allestimento dovranno essere effettuate secondo gli orari che ANEA comunicherà con congruo anticipo agli espositori e concordati con la Mostra d'Oltremare S.p.A. ANEA si riserva di adottare, per determinati stand o gruppi di stand, fondali, divisorii ed insegne uniformi obbligatori; in questo caso tali materiali sono messi a disposizione per tutta la durata della Fiera a pagamento, salvo che per le insegne, per le quali deve essere pagato il corrispettivo fissato da ANEA.

ANEA informerà con debita comunicazione la data di consegna degli stand. I partecipanti devono, in ogni caso, occupare, gestire e mantenere i loro stand in modo da non nuocere all'estetica di quelli vicini e da non arrecare danno agli altri partecipanti e, comunque, nel rispetto dei limiti stabiliti da ANEA. Le insegne o i dispositivi non in regola con le norme su esposte devono essere rimossi, su indicazione di ANEA, a cura e spese del partecipante. Qualora questi non vi provveda entro il termine e nei modi che saranno comunicati, ANEA potrà procedere d'ufficio a spese, rischio e per conto del partecipante.

Sarà cura degli Espositori restituire gli stand nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna. Le eventuali spese e/o costi connessi a detto utilizzo sono a carico dell'Espositore che è anche responsabile dell'osservanza delle norme per l'uso delle strutture e degli impianti tecnici.

L'allestimento dello stand, il trasporto, la relativa installazione dei materiali al suo interno e l'esposizione dei prodotti viene autorizzata mediante il visto di ingresso del competente ufficio. In particolare il partecipante è tenuto ad osservare scrupolosamente il limite di carico unitario stabilito dalla struttura ospitante Per i materiali e per i campioni in genere depositati nel quartiere fieristico ANEA non rilascia ricevuta né assume responsabilità di sorta.

Il partecipante è tenuto ad esporre, per tutta la durata della Fiera ed entro i limiti dello spazio assegnatogli, i soli prodotti indicati. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, dopo l'apertura della Fiera possono essere eseguite, in via eccezionale e previa autorizzazione scritta di ANEA, ulteriori sistemazioni di campioni, nei limiti di orario stabilito caso per caso da ANEA medesima. La pulizia degli stand è a carico di ANEA nei tempi e nelle modalità indicate in situ senza alcun costo aggiuntivo da parte dell'Espositore.

Gli addetti agli stand devono risultare idonei ai compiti che sono chiamati a svolgere. In particolare, essi sono tenuti ad osservare costantemente, e nei confronti di chiunque, contegno corretto, in difetto di ché ANEA può, a suo insindacabile giudizio, inibire loro l'ulteriore accesso al quartiere fieristico, salva l'adozione delle maggiori sanzioni previste nel successivo art. 13. L'Espositore, dal canto suo, si impegna a far osservare a quanti opereranno per suo conto la normativa vigente in tema di prevenzione e protezione sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed in particolare il D. Lgs. 626 del 19/9/94 e successive modifiche e integrazioni. L'Espositore sarà pertanto responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia e si obbliga a tenere indenne ANEA sia da ogni responsabilità per gli eventuali infortuni di cui rimanesse vittima il personale da esso Espositore utilizzato, sia da qualsiasi contestazione potesse essere mossa in proposito dalle Autorità competenti. L'ANEA richiama in particolare l'attenzione degli Espositori per un'ottimale pianificazione delle operazioni di installazione e disinstallazione dei dispositivi propri all'interno dello stand affinché il personale dell'Espositore (e/o delle aziende da esso incaricate), rispettino le norme di prevenzione previste dalla normativa vigente e le misure fisiche di sicurezza per prevenire cadute o qualsiasi altro incidente in corrispondenza di eventuali impalcature utilizzate. È inoltre richiesta la massima cura nella movimentazione delle merci in genere per evitare cadute e danni. All'Espositore è fatto obbligo di verificare che non si creino eventuali ostruzioni delle corsie che impediscano - soprattutto durante le fasi suddette - l'accesso alle vie di fuga per i casi di emergenza. È infine fatto obbligo all'Espositore di indicare nell'apposito modulo il nominativo del responsabile della Sicurezza per tutte le operazioni realizzate nello stand ai sensi del D. Lgs. 626 del 19/9/94.

ART. 7 TRASPORTI - DOGANE - CUSTODIA IMBALLI VUOTI

Gli Espositori possono introdurre le merci non oltre i termini fissati da ANEA e comunicati con congruo anticipo. È fatto divieto assoluto asportare imballi vuoti dal quartiere fieristico salvo autorizzazione scritta di ANEA. ANEA metterà a disposizione degli Espositori un "Servizio di custodia imballi vuoti" in virtù del quale riceverà in consegna, da ciascun Espositore, gli imballi vuoti - regolarmente contrassegnati con etichette della Ditta cui appartengono - curandone la custodia fino alla chiusura della Fiera e percependo, per tale prestazione, la tariffa minima di magazzino che sarà calcolata a volume. ANEA metterà altresì a disposizione dei partecipanti i mezzi di trasporto e sollevamento nell'ambito del quartiere fieristico le cui modalità ed il cui costo sarà indicato nell'apposito tariffario di ANEA.

ART. 8 FORNITURE

Il quartiere fieristico è dotato di impianti per l'erogazione dell'acqua e dell'energia elettrica nonché per il servizio telefonico. Nei limiti di disponibilità di detti impianti, il partecipante può ottenere - a pagamento - la fornitura relativa, presentandone richiesta ad ANEA, secondo quanto previsto nel "Contratto Accessori e Servizi" (disponibile al sito web www.energymed.it), almeno 50 giorni prima della data di apertura della Fiera. Per queste forniture ANEA non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia. Qualora lo stand assegnato sia sprovvisto degli attacchi per l'utilizzazione di detti servizi, ANEA, ove richiestone dal partecipante e a spese dello stesso, può provvedere alla messa in opera dei collegamenti necessari, purché non vi ostino ragioni di carattere tecnico e, comunque, con il parere favorevole della struttura ospitante.

Eventuali impianti particolari - idrici, elettrici, telefonici od altri - nell'ambito dei singoli stand possono - sempre che non vi ostino ragioni di carattere tecnico - essere eseguiti a spese esclusive del partecipante da imprese indicate da ANEA.

Le tariffe per le forniture di cui ai precedenti paragrafi sono indicate nel "Contratto Accessori e Servizi" disponibile al sito web www.energymed.it. Il pagamento da parte dell'utente delle forniture di cui al presente titolo deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite da ANEA, alla chiusura della Fiera ed in ogni caso prima dell'uscita dal quartiere fieristico dei materiali di sua spettanza.

Ogni abuso nell'utilizzo delle forniture di cui ai precedenti paragrafi, come pure ogni inosservanza delle norme contenute nello stesso articolo e di quelle particolari - che in materia l'ANEA si riserva la facoltà di emanare - autorizza l'ANEA a sospendere le forniture medesime, fermo restando l'obbligo del partecipante sia di pagare per intero il corrispettivo pattuito, sia di risarcire ogni altro danno a persone e a cose, manlevando e tenendo indenne ANEA da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9 PUBBLICITÀ

Il partecipante, nel solo ambito dello stand assegnatogli, può svolgere azione pubblicitaria limitatamente alle Case ed ai prodotti di sua pertinenza, previo pagamento dell'imposta sulla pubblicità eventualmente prevista dalla normativa vigente ed espletando le pratiche propedeutiche. Ogni altra forma di propaganda e di pubblicità - tanto sulle pubblicazioni di ANEA quanto nel

quartiere fieristico - può essere effettuata nei limiti autorizzati caso per caso e per iscritto da ANEA e secondo le tariffe dalla stessa stabilite. In ogni caso, al partecipante è fatto divieto di ricorrere a forme di pubblicità che siano comunque in contrasto con le vigenti disposizioni legali e regolamentari, con l'ordine pubblico ed il buon costume, ovvero che possano comunque provocare disagio o disturbo, sia agli altri partecipanti sia ai visitatori. Ad ANEA è riservata la facoltà, per esigenze tecniche o di servizio, di disporre la eliminazione, la sospensione, la modificazione ed il trasferimento dei mezzi pubblicitari posti in opera dal partecipante, a seguito della partecipazione di cui sopra.

È inibito a chicchessia fare uso, senza il preventivo consenso scritto di ANEA e della Mostra d'Oltremare spa, dei marchi distintivi della denominazione della manifestazione e degli altri eventi collaterali. Il Partecipante si impegna a pubblicizzare l'evento attraverso tutti i veicoli a Sua disposizione (es. newsletter, brochure, mailing list, ecc.)

ART. 10 ACCESSI AL QUARTIERE FIERISTICO

Per tutta la durata della Fiera, il quartiere fieristico rimane aperto agli operatori specializzati del settore, salvo i giorni od il giorno in cui ANEA si riserva di consentire l'accesso anche al pubblico. Per l'accesso al quartiere, l'ANEA stabilisce orari distinti per i partecipanti ed il personale addetto agli stand da un lato e per i visitatori dall'altro. Per particolari esigenze, l'accesso ai singoli padiglioni può essere sottoposto ad orari speciali. L'accesso di ogni veicolo nel quartiere fieristico è vietato durante tutto il periodo della Fiera. Resta inteso, comunque, che si procederà all'inderogabile rimozione di tutti i veicoli presenti nello spazio fieristico dedicato alla manifestazione a partire dalle 2 ore antecedenti l'apertura della manifestazione e durante lo svolgimento della stessa. I costi della rimozione saranno addebitati ai singoli proprietari. ANEA si riserva la facoltà - da esercitare a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento - sia di modificare gli orari di accesso, già resi noti, sia di consentire deroghe per casi particolari.

Per poter accedere al quartiere fieristico, deve essere esibito, al personale addetto al controllo, il biglietto di ingresso oppure la tessera permanente rilasciata da ANEA o dalla Mostra d'Oltremare spa, ai sensi dei successivi artt. 11 e 12 o un permesso a firma del Rappresentante legale di ANEA o del Presidente della Mostra d'Oltremare S.p.A..

Le tessere permanenti d'ingresso ed i permessi provvisori sono strettamente personali e non possono essere ceduti neppure momentaneamente. A tal fine, il partecipante, cui sono state rilasciate le tessere e/o i permessi, deve provvedere ad apporre su di esse il nome e il cognome della persona abilitata a servirsene. Le tessere ed i permessi provvisori, che vengono esibiti agli ingressi da persone diverse dall'istitutorio, sono ritirati da ANEA la quale si riserva di adottare adeguate sanzioni a carico dei responsabili. Ogni partecipante è personalmente responsabile nei confronti di ANEA per le frodi tentate o commesse anche dai propri dipendenti nell'uso dei documenti suddetti.

ART. 11 DANNI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - VIGILANZA

L'ANEA non si assume alcuna responsabilità per i danni a persone e/o cose, da chiunque o comunque provocati. L'ANEA provvede ad assicurare le singole aziende espositrici con garanzia di responsabilità civile verso terzi. Il partecipante può comunque provvedere direttamente alle coperture assicurative che riterrà più opportune e convenienti (furto, incendio, danni da infiltrazione e caduta d'acqua, rotture, rovine, infortuni, responsabilità civili e simili ecc.) a prescindere da quanto previsto precedentemente dall'ANEA sia per la durata della manifestazione che per i giorni di allestimento e smantellamento (con particolare riguardo a quelli inerenti ai macchinari). In ogni caso il partecipante esonererà l'ANEA da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla presenza delle merci, attrezzature, arredi, stand presso i locali della fiera durante l'evento in programma.

Senza con ciò assumere impegni o responsabilità di sorta, ANEA provvede al servizio permanente di sorveglianza notturna dei padiglioni e degli spazi comuni ma non dei singoli stand e di quanto in essi contenuto, salvo diversa pattuizione; declina altresì ogni responsabilità anche per rischi naturali e di forza maggiore. Indipendentemente da ciò il partecipante deve, durante l'orario di apertura della Fiera e per i giorni di allestimento e smantellamento, vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio stand ed i prodotti nello stesso esposti.

ART. 12 RIPRESE - REGISTRAZIONI - RIPRODUZIONI

L'introduzione nel quartiere fieristico di apparecchi di ripresa fotografica, cinematografica, televisiva nonché di registrazione sonora e simili è subordinata ad apposita autorizzazione scritta di ANEA. Per le riprese e le registrazioni di cui sopra, ANEA si riserva di nominare operatori autorizzati, stabilendone le relative tariffe. Il partecipante che intenda avvalersi di operatori di sua fiducia deve farne domanda scritta ad ANEA prima dell'apertura della Fiera. Di ogni ripresa e registrazione eseguita per conto dei partecipanti, deve essere consegnata copia ad ANEA, a cura dell'operatore a titolo gratuito. ANEA si riserva, in ogni caso, la facoltà di eseguire o fare eseguire riprese o registrazioni e di curarne la riproduzione e la vendita.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, è vietato a chicchessia il rilievo di misure, l'esecuzione di disegni, la ripresa fotografica, cinematografica, televisiva o con altri mezzi, sia dei campioni esposti sia degli allestimenti degli stand, senza preventiva autorizzazione scritta concessa da ANEA al partecipante interessato. Per esecuzioni musicali a mezzo strumenti meccanici (radio, televisione, video, etc.) o per eventuali

attività di spettacolo e culturali (defilé con musica, sketch etc.), il partecipante dovrà munirsi di apposito permesso presso la SIAE e presentarne copia ad ANEA. In mancanza ANEA declina ogni responsabilità e gli eventuali diritti e/o sanzioni dovute saranno versati da ANEA con rivalsa nei confronti del partecipante. Nessun manifesto potrà essere affisso dall'Espositore se non nel relativo stand; esso potrà in ogni caso riguardare solo i prodotti di fabbricazione propria o quelli di cui è concessionario. È fatto divieto all'Espositore di effettuare volantaggi o distribuzione di altro materiale promozionale all'interno del quartiere fieristico, eccetto che all'interno del proprio stand. L'Espositore che intenda effettuare volantaggi fuori dal quartiere fieristico deve chiedere le debite autorizzazioni agli Uffici preposti del Comune di Napoli.

ART. 13 RIMOZIONE E SGOMBERO DEGLI STAND

Le operazioni di sgombero degli stand saranno comunicate da ANEA mediante comunicazione specifica. Trascorsi i termini indicati in tale comunicazione senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni anzidette, ANEA può procedervi d'ufficio, a spese, a rischio e per conto del partecipante. Trascorsi 30 giorni dalla chiusura della manifestazione, è data facoltà ad ANEA di far vendere senza formalità di sorta i materiali ed i campioni di cui sopra che il partecipante non abbia provveduto a ritirare: nel caso si tratti di materiali deperibili, ANEA può provvedere a tale vendita dopo soli 2 giorni dal termine della manifestazione. Sull'importo ricavato dalla vendita, ANEA si soddisfa per quanto dovutogli dal partecipante e tiene l'importo residuo a disposizione di questi per il termine massimo di 6 mesi, trascorso il quale, l'importo medesimo viene incamerato da ANEA. ANEA non si assume responsabilità di sorta per i materiali ed i prodotti comunque rimasti nel quartiere fieristico e può farli traslocare altrove, sempre a spese, a rischio e per conto del partecipante.

Dopo la chiusura della Fiera, l'uscita dal quartiere fieristico dei materiali e dei campioni di pertinenza del partecipante è subordinata all'adempimento da parte del partecipante di tutti gli obblighi assunti nei confronti di ANEA. Ultimate le operazioni di sgombero, gli stand debbono essere riconsegnati ad ANEA nello stato in cui si trovavano al momento della consegna. È fatto obbligo al partecipante di far constatare in ogni caso agli incaricati di ANEA lo stato dello stand al momento della riconsegna e di provvedere, a sue spese, ai lavori di ripristino che si rendessero necessari. ANEA può, anche per tali lavori, provvedere all'esecuzione di ufficio contemplata nei precedenti capoversi.

Fermo restando gli altri divieti contenuti nel presente Regolamento, è fatto particolare divieto al partecipante di: a) sostituire gli altri a sé, a qualsiasi titolo anche gratuito ed anche temporaneamente, nel godimento totale o parziale dello stand assegnatogli; b) usare degli stand, delle loro adiacenze e, comunque, del quartiere fieristico per il deposito di materiali o cose non destinati o necessari all'esposizione; c) mettere comunque in evidenza i prezzi dei campioni esposti; d) esporre cartelli, indicazioni o, comunque, di fare pubblicità di prodotti diversi da quelli di sua competenza; e) esigere vendite, con consegna immediata, anche in forma di propaganda, salvo il caso in cui eccezionalmente ANEA, a suo insindacabile giudizio, ne conceda espressa autorizzazione per iscritto, dietro eventuale pagamento di un apposito corrispettivo; f) sottrarre comunque alla libera vista, durante le ore stabilite per l'accesso al quartiere fieristico, campioni esposti; g) permanere sia nel padiglione sia, in genere, nel quartiere fieristico, in ore diverse da quelle stabilite; h) accedere al quartiere fieristico, circolare e/o sostare in esso con veicoli di qualsiasi genere; i) introdurre materiale infiammabile od esplosivo ed accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione scritta di ANEA; l) introdurre prodotti infiammabili, detonanti, pericolosi o maleodoranti o che comunque possano arrecare danno o molestia; m) modificare, in qualsiasi modo, lo stato dei beni mobili ed immobili di ANEA e della Mostra d'Oltremare SpA senza l'espressa preventiva autorizzazione scritta degli stessi.

ART. 14 SANZIONI E GARANZIE

Tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nelle altre norme previste nel successivo art.15, hanno carattere di essenzialità e sono tra loro inscindibili. Fermo il diritto di ANEA ad ottenere sia l'integrale pagamento di quanto dovutogli sia il risarcimento dei danni subiti, che saranno di volta in volta quantificati, e indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni già previste per i singoli casi nei confronti dei partecipanti che comunque trasgrediscono alle norme di cui al precedente comma, ANEA si riserva la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, secondo la gravità del caso, inoltre, le seguenti sanzioni anche congiuntamente tra loro: a) imposizione di una penale non inferiore all'ammontare del canone dovuto per lo stand né superiore al doppio del canone medesimo; b) chiusura temporanea dello stand; c) revoca definitiva della concessione dello stand; d) inibizione dell'ulteriore accesso al quartiere fieristico. In nessuno di questi casi compete al partecipante il diritto di indennizzi o rimborsi di alcun genere.

A garanzia delle ragioni creditizie di ANEA per quanto dovute dal partecipante a qualsiasi titolo - ivi compresi il risarcimento dei danni eventualmente subiti da ANEA ed il rimborso delle spese anticipate da ANEA stessa per suo conto - è riconosciuto ad ANEA, il diritto sia di ritenere le cose di pertinenza del partecipante esistenti nel quartiere fieristico, sia di soddisfarsi in via preferenziale sul prezzo ricavato dalla loro vendita. Per il pagamento dei canoni di locazione ed allestimento degli stand, siffatto diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque detenga le cose di pertinenza del partecipante, eventualmente uscite dal quartiere fieristico, come pure sulle cose, a chiunque appartenenti, che comunque si trovino nello stand assegnato.

ART. 15 EMERGENZA SANITARIA

Nel caso in cui si dovesse ripresentare un'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 per poter permettere a tutti di prendere parte nella massima sicurezza alla fiera, ogni Espositore, Visitatore, Fornitore e Personale lavoratore si dovranno attenere alle norme comportamentali previste dal protocollo che verrà all'uopo inviato come appendice e che diventerà parte integrante del presente contratto.

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - FORO COMPETENTE

Qualora la Fiera, per una qualsiasi causa, anche di forza maggiore quali calamità naturali, emergenza sanitarie, pandemie, decreti governativi, disposizioni vincolanti dell'Autorità sanitarie, o, comunque, per motivi non dipendenti dall'Organizzatore, non possa avere luogo, gli impegni assunti verso terzi e le spese di organizzazione e comunicazione saranno ripartite tra gli Espositori contrattualizzati nei limiti degli account corrisposti e da corrispondere. Le somme residue, verranno invece restituite proporzionalmente agli account corrisposti dagli aderenti. Il partecipante, in quest'ultimo caso, rinuncia a qualunque azione risarcitoria. Qualora, invece, la Fiera venga sospesa dopo la data di apertura: a) se la sospensione avviene per causa di forza maggiore, nessun rimborso è dovuto al partecipante; b) in ogni diversa ipotesi, ANEA rimborsa al partecipante quanto previsto nel comma precedente, salvo che per il canone di locazione, il quale, viene rimborsato in proporzione alla durata del mancato godimento. In nessuna delle precedenti ipotesi l'ANEA è tenuta a corrispondere al partecipante compensi od indennizzi di sorta, avendo il partecipante rinunciato espressamente a qualsiasi azione risarcitoria ad esse connessa con la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

ANEA si riserva di emanare: a) norme complementari come previsto dal presente Regolamento; b) altre norme che, in qualsiasi tempo - anche se rese nel corso della manifestazione - ritenga a suo insindacabile giudizio opportune per il miglior andamento della Fiera; ciò con efficacia immediata e anche in deroga al Regolamento ed alle norme complementari di cui sopra; c) norme apposite per l'organizzazione di manifestazioni speciali. Tutte le norme predette vengono portate a conoscenza dei partecipanti con mezzi idonei. I reclami di qualsiasi natura, concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Fiera, debbono essere presentati per iscritto ad ANEA, sotto pena di decadenza, entro e non oltre il giorno di chiusura della Fiera medesima. Su tali reclami decide l'ANEA, a mezzo di organi o persone da ANEA stessa a ciò delegati.

Agli effetti del presente Regolamento e delle norme complementari, ANEA può assumere validi impegni solamente attraverso il suo presidente od i suoi legali rappresentanti.

Per qualunque rapporto contrattuale, troverà applicazione unicamente - con esclusione cioè di tutte le altre - la legge italiana. In relazione ad ogni controversia dovesse sorgere tra ANEA ed il partecipante ed avente ad oggetto i contratti sottoscritti, sarà competente il Foro di Napoli. Il presente Regolamento viene redatto in lingua italiana, che il partecipante dichiara espressamente di conoscere. Nel caso in cui sia redatto anche in altre lingue e vi sia discordanza nell'interpretazione e/o traduzione dei vari testi, prevarrà il testo in italiano.

Preso visione delle informazioni ai sensi del Regolamento (GDPR UE) 2016/679, l'ANEA e/o suoi eventuali delegati, è autorizzata alla raccolta ed al trattamento di dati ai fini statistici e promozionali (ivi compresa l'organizzazione di convegni) degli Espositori nonché alla diffusione dei medesimi per le esclusive finalità connesse alla gestione del/i rapporto/i contrattuale/i ed al perseguimento dell'oggetto sociale di ANEA.

Data ____/____/____

Timbro e Firma

(Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto approva espressamente gli artt. 3) tariffe e pagamenti, 4) rinuncia all'evento - abbandono materiali - mancato presidio stand 11) danni - assicurazione obbligatoria - vigilanza, 13) rimozione e sgombero degli stand, 14) sanzioni e garanzie, 15) disposizioni generali e finali - foro competente, del Regolamento allegato al presente contratto.)

Data ____/____/____

Timbro e Firma